

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 831)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1959  
(V. Stampato n. 1568)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPATARO)

**di concerto col Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1° DICEMBRE 1959

**Modificazioni all'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Nell'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente comma:

« Tale premio non si corrisponde:

a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;

b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di

“ cattivo ” o del giudizio complessivo di “ insufficiente ”;

c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di “ mediocre ” ».

Nello stesso articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, il quart'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma, i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione ».